



L'ASSESSORE
PAOLA GAZZOLO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Agli Sportelli Unici comunali

Alle Strutture Tecniche competenti in materia sismica

p.c.

Alla Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente

All'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

All'ANCI Emilia-Romagna

Al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Al Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità

Al Servizio Area Affluenti del Po

Al Servizio Area Reno e Po di Volano

Al Servizio Area Romagna

Al Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza


Al Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza

Oggetto: Cessazione avvalimento regionale delle funzioni in materia sismica e avvio della gestione autonoma dei Comuni.

1. Premesse

Come noto le funzioni in materia sismica sono state delegate ai Comuni, secondo quanto disposto dall'art. 149, comma 1, lett. d, e art. 151 della L.R. n. 3 del 1999¹, a partire dal 12 novembre dello stesso

¹ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"



anno; tale delega è stata confermata in capo ai Comuni dall'art. 3 della L.R. n. 19 del 2008², i quali esercitano le funzioni autonomamente o avvalendosi delle strutture tecniche regionali.

L'avvalimento da parte dei Comuni delle strutture tecniche regionali, ora Servizi Territoriali dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile secondo quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 25/2017 "*Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018*", cessa il 31 dicembre 2018, e conseguentemente, salvo quanto disposto dalla L.R. n. 13 del 2015³, le funzioni sismiche saranno gestite dai Comuni, in forma singola, associata oppure mediante convenzione con strutture tecniche esistenti già operanti o in via di formazione.

A partire dal 1° gennaio 2019, dunque, la competenza in ordine ai provvedimenti relativi al deposito e all'autorizzazione è in capo ai Comuni. Si ricorda, come già riportato nelle precedenti comunicazioni sullo stesso argomento, che l'esercizio delle funzioni sismiche comporta l'obbligo da parte dei Comuni di attuare i controlli dei progetti previsti dal Titolo IV della legge regionale n. 19 del 2008 e dagli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001. In sintesi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008, sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (zona 3):

- a) gli interventi in edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001;
- d) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ex art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Fuori dai casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI), la realizzazione dei rimanenti interventi, nei Comuni classificati a media sismicità (zona 2) è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sismica; nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3), è subordinata al deposito preventivo del progetto esecutivo riguardante le strutture, la cui verifica viene effettuata nel corso dei controlli sui titoli edilizi.

Al fine di omogeneizzare i comportamenti, nel seguito si chiariscono alcuni aspetti riguardanti il passaggio di competenze in argomento.

2. Pratiche sismiche presentate entro il 31 dicembre 2018

Per quanto concerne le pratiche sismiche presentate presso gli Sportelli Unici comunali entro il 31 dicembre 2018, sia istanze di autorizzazione sismica preventiva che depositi dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, le istruttorie saranno svolte dai Servizi Territoriali competenti dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

² L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*".

³ L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*".



Le suddette pratiche sismiche dovranno pervenire ai Servizi Territoriali entro il 31 gennaio 2019; in caso contrario le istruttorie delle medesime pratiche saranno svolte dalle Strutture tecniche comunali. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di competenza, nel caso dei progetti depositati (artt. 11 e 13 della L.R. 19 del 2008) si richiama quanto riportato al punto 2 della precedente circolare prot. PG. 2018.226483 del 30/03/2018 e si conferma che la percentuale di pratiche da trasmettere ai Servizi Territoriali per il controllo di merito non può essere superiore al 20% dei progetti sismici depositati presso gli Sportelli Unici, anche nel caso in cui i Comuni abbiano optato per il controllo edilizio sistematico.

Le pratiche sismiche già agli atti dei Servizi Territoriali alla data del 31 dicembre 2018, per le quali non sia stato avviato oppure sia ancora in corso il procedimento di controllo di merito, rimangono in capo ai Servizi stessi. Per tali pratiche, a partire dal 1 gennaio 2019, le attività di vigilanza, di cui all'art. 18 della L.R. 19 del 2008, verranno svolte dalle Strutture tecniche comunali.

3. Pratiche da regolarizzare

Le pratiche sismiche devono soddisfare i requisiti di cui alla D.G.R. n. 1373 del 2011⁴. Qualora le pratiche agli atti dei Servizi Territoriali siano gravemente carenti in quanto non posseggono i requisiti minimi necessari per lo svolgimento dell'istruttoria di merito (quali ad esempio la mancanza di uno dei documenti richiamati al punto B.2.1 "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" dell'Allegato B alla deliberazione sopra richiamata, il mancato utilizzo delle NTC 2018 ove previsto, ecc.) saranno considerate irricevibili e restituite allo Sportello Unico comunale di riferimento con l'indicazione delle gravi carenze riscontrate.

In questo caso il rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali versato alla Regione Emilia-Romagna sarà restituito previa richiesta da effettuare con le modalità riportate nella D.G.R. n. 2271 del 2016 e s.m.i.. Il nulla osta alla richiesta di rimborso delle spese istruttorie sarà rilasciato dal Servizio Territoriale di competenza utilizzando il Modulo MUR A.19/D.19 – "Nulla osta" allegato alla D.G.R. n. 1934 del 2018⁵.

Le pratiche, una volta regolarizzate, saranno di competenza delle Strutture comunali.

4. Competenza comunale per le pratiche presentate presso lo Sportello unico dal 1° gennaio 2019

Per le pratiche sismiche presentate dopo il 1° gennaio 2019, e per quelle di cui al punto 2, secondo comma, della presente circolare (pratiche non pervenute ai Servizi territoriali entro il 31 gennaio 2019), tutti gli adempimenti saranno in capo ai Comuni.

⁴ D.G.R. 26 settembre 2011, n. 1373 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008".

⁵ D.G.R. 19 novembre 2018, n. 1934 "Approvazione atto di indirizzo recante "standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008".



5. Varianti sostanziali

Le eventuali varianti sostanziali in corso d'opera (come definite dalla D.G.R. n. 2272 del 2016⁶) a progetti istruiti dai Servizi Territoriali, presentate dal 1° gennaio 2019, essendo soggette agli stessi adempimenti previsti per i nuovi progetti, saranno di competenza delle Strutture tecniche comunali.

Nel caso di varianti non sostanziali a progetti originari istruiti dai Servizi Territoriali, depositate dopo il 31 dicembre 2018, l'eventuale controllo degli *"elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale"* di cui al punto 3 dell'Allegato 2 alla D.G.R. sopra richiamata, sarà di competenza delle Strutture tecniche comunali.

6. Pratiche di competenza regionale

Rimane invariata la competenza della Regione a rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 13 del 2015, ed in particolare le autorizzazioni sismiche degli interventi di rilievo sovracomunale, che verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardano edifici e opere infrastrutturali strategici o rilevanti (individuati nella DGR n. 1661 del 2009⁷).

7. Trasferimento ai Comuni delle pratiche in archivio presso i Servizi Tecnici Territoriali

Per quanto concerne le pratiche già concluse, ossia complete di tutti gli atti previsti dalla normativa (relazione a strutture ultimate, certificato di collaudo, ecc.), verrà avviato un graduale processo di trasferimento degli archivi cartacei attualmente presso i Servizi Territoriali, verso le Strutture Tecniche comunali di riferimento. Detto trasferimento sarà eseguito previo accordo con le Strutture comunali, in considerazione della necessità di reperire opportuni spazi da destinare ad archivio; a tal fine i Servizi Territoriali comunicheranno il numero delle pratiche di cui trattasi.

8. Restituzione pratiche sismiche mai istruite (arretrato)

Le eventuali pratiche sismiche sottoposte a controllo a campione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 2008 già agli atti dei Servizi Territoriali, le cui tempistiche per lo svolgimento dell'istruttoria siano decorse senza l'emissione di alcun provvedimento da parte della Servizio Territoriale competente, saranno restituite agli Sportelli Unici di riferimento per l'archiviazione e la conservazione.

9. Competenza Servizi territoriali sulle pratiche sismiche assegnate e su quelle di progettazione interna.

⁶ D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 *"Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008"*.

⁷ D.G.R. 2 novembre 2009, n. 1661 *"Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco di categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"*.



I Servizi Territoriali svolgeranno le istruttorie delle pratiche di loro competenza (come sopra indicato) fino alla conclusione dei procedimenti, con il rilascio delle determina di autorizzazione sismica o di diniego, nel caso di istanze di autorizzazione, o di pareri, nel caso dei depositi.

Infine, con riferimento alle opere progettate dai Servizi Territoriali (anche nel caso di progetti eseguiti a seguito di apposite convenzioni con le Amministrazioni comunali), che risultano strutture tecniche competenti in materia sismica, si conferma che la validazione del progetto ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", tiene luogo dell'autorizzazione o del deposito di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. n. 19 del 2008, e pertanto per gli stessi non si applicano le disposizioni del Titolo IV della stessa legge regionale.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente circolare è possibile fare riferimento a:

- Servizio Geologico, sismico e dei suoli: ing. Vania Passarella tel. 051.5274341 – e-mail vania.passarella@regione.emilia-romagna.it
- Servizio prevenzione, gestione emergenze e volontariato: ing. Antonio Beniamino Costantino tel. 051.5276437 – e-mail: Antonio.Costantino@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Paola Gazzolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Gazzolo", written over the printed name.